

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-4703 del 14/09/2018 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1245 del 29/04/2014, Prot. Prov.le 44539/2014 per lo stabilimento di fabbricazione di poltrone e divani sito in Forlì, Via Ansaldo n. 2 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-4909 del 14/09/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | CARLA NIZZOLI |

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1245 del 29/04/2014, Prot. Prov.le 44539/2014 per lo stabilimento di fabbricazione di poltrone e divani sito in Forlì, Via Ansaldo n. 2.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1245 del 29/04/2014, Prot. Prov.le 44539/2014 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CIERRE IMBOTTITI S.R.L. con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì (FC), Via Ansaldo n. 2 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 98856/2013 del 20/12/2013 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di divani e imbottiti sito in Forlì, Via Ansaldo n. 2.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 39348 del 15/05/2014;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende all'Allegato A *“EMISSIONI IN ATMOSFERA”*, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto:

- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 27/04/2018, acquisita al Prot. Com.le 38252 e da Arpae al PGFC/2018/7287 del 07/05/2018, da CIERRE IMBOTTITI S.R.L. nella persona del Legale Rappresentante, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 46614 del 28/05/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/8490, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Atteso che in data 30/05/2018 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite da Arpae al PGFC/2018/8891 del 04/06/2018;

Considerato che, sulla base della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, il Responsabile dell'endoprocedimento *“emissioni in atmosfera”* ha valutato che l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non potesse essere accolta positivamente;

Atteso che pertanto con nota di Arpae PGFC/2018/11971 del 27/07/2018 è stato richiesto al SUAP del Comune di Forlì di procedere nei confronti della ditta con la tempestiva comunicazione, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e le modifiche necessarie ai fini del superamento di tali motivi ostativi;

Vista la nota Prot. Com.le 67719 del 31/07/2018 con la quale il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato alla ditta i motivi ostativi e le modifiche necessarie al superamento degli stessi, acquisita al PGFC/2018/12139;

Considerato che in data 03/08/2018 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì le proprie osservazioni in risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, acquisite da Arpae al PGFC/2018/12657 del 08/08/2018;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 12/09/2018, ove si da anche atto del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ed in particolare:

“(...) Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:

- *Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1245 del 29/04/2014 prot. n. 44539/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/05/2014 prot. n. 39348;*

(...) Visto che il SUAP, con nota P.G.N. 69691 del 07/08/18 acquisita al protocollo PGFC/2018/12657 del 08/08/18, ha trasmesso le osservazioni presentate dalla Ditta in data 03/08/18 a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., di seguito riportate nelle parti salienti:

“La presente istanza riguarda la modifica dei consumi di solvente, con soglia inferiore a 5 t/anno, e conseguente richiesta di passaggio del criterio autorizzativo dall'art. 275 all'art 269 del D.Lgs. 152/06. La modifica deriva da:

- 1. sostituzione dei mastici utilizzati con un nuovo mastice a ridotto tenore di COV;*
- 2. riduzione dei consumi di mastice a seguito di modifica degli ugelli delle pistole di applicazione;*
- 3. riduzione dei consumi a seguito di azione di formazione degli operatori”;*

Vista la relazione tecnica PGFC/2018/12898 del 13/08/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Visto che l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0216773/P del 28/08/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/13502 del 28/08/18, a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, ha trasmesso il proprio parere favorevole;

Evidenziato che il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni positive sopraccitate espresse dalla Azienda U.S.L. della Romagna e da Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PGFG/2018/11971 del 27/07/18; (...)

si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente Allegato A, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1245 del 29/04/2014, Prot. Prov.le 44539/2014 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CIERRE IMBOTTITI S.R.L. con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì (FC), Via Ansaldo n. 2 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 98856/2013 del 20/12/2013 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di divani e imbottiti sito in Forlì, Via Ansaldo n. 2." rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 39348 del 15/05/2014, come segue:

- l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1245 del 29/04/2014, Prot. Prov.le 44539/2014** ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CIERRE IMBOTTITI S.R.L. con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì (FC), Via Ansaldo n. 2 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 98856/2013 del 20/12/2013 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di divani e imbottiti sito in Forlì, Via Ansaldo n. 2." rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 39348 del 15/05/2014, **come segue:**

- **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1245 del 29/04/2014, Prot. Prov.le 44539/2014.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1245 del 29/04/2014, Prot. Prov.le 44539/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1245 del 29/04/2014 prot. n. 44539/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/05/2014 prot. n. 39348.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto quanto di seguito riportato:

- modifica del regime autorizzatorio ai sensi dell'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. con l'applicazione del valore limite di emissione totale di cui alla Parte IV dell'Allegato III alla Parte Quinta del medesimo Decreto (emissione bersaglio), in sostituzione dei valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui alla Parte III dell'Allegato III succitato;
- aumento della durata delle emissioni E1, E2 e E3 da 8 a 10 ore/giorno.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PGFC/2018/8117 del 22/05/2018 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PGFG/2018/8120 del 22/05/18 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne l'utilizzo e le emissioni di composti organici volatili (art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.), ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PGFC/2018/11228 del 13/07/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria negativa per quanto riguarda la richiesta di applicazione del valore limite di emissione totale di cui alla Parte IV dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (emissione bersaglio), come di seguito riportato:

“Con l’istanza di modifica sostanziale la Ditta richiede:

- *la modifica della disciplina autorizzatoria, ovvero la modifica dei limiti alle emissioni per i COV e della modalità di valutazione della conformità alle emissioni stesse passando dalla modalità previste nell’Allegato III, Parte III degli Allegati alla Parte V alla modalità previste nella Parte IV, la cosiddetta emissione bersaglio;*
- *la modifica delle ore di funzionamento degli impianti di aspirazione connessi ai punti di emissione autorizzati passando da 8 ore a 10 ore.*

A corredo dell'istanza presenta una valutazione dell'equivalenza tra emissione bersaglio ed emissione totale in riferimento all'attuale assetto impiantistico e alle materie prime attualmente impiegate, con la modifica della durata delle aspirazioni. Nell'istanza si dichiara quanto segue: "sono in programma di valutazione mastici con tenore di COV inferiore; si procederà alla verifica di applicabilità e di tenuta delle parti incollate. Se i risultati saranno positivi si procederà alla sostituzione di quelli attuali in parte o in toto". Nel merito ha altresì allegato la Scheda del nuovo prodotto (RESPAN k8/ARS F) che presenta un contenuto di COV del 40% circa.

Atteso:

- che la Ditta ha attualmente in corso un procedimento ai sensi dell'art. 318-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per superamento del valore limite di emissione diffusa, come già segnalato da codesto ufficio con nota PGFC 302 del 8/1/2018;
- che tale superamento è reiterato nel tempo non avendo adottato la Ditta misure atte al rispetto del valore limite delle emissioni diffuse;
- che i Principi di riferimento per l'adozione delle prescrizioni alternative alla Parte III, come esplicitati nella Parte IV dell'Allegato III Emissioni di composti organici volatili prevedono:
 - a) che al fine di conseguire l'emissione bersaglio, (ovvero essere autorizzati con tali prescrizioni) il progetto o la domanda di autorizzazione deve prevedere la diminuzione del tenore medio di solvente nelle materie prime utilizzate e una maggiore efficienza nell'uso delle materie solide (punto 2.1);
 - b) che sia dimostrata l'equivalenza tra l'emissione totale determinata come somma delle emissioni totali più le diffuse autorizzabili ai sensi della Parte III con l'emissione totale equivalente, ovvero bersaglio ottenuta attraverso la procedura di cui al punto 2.2 della Parte IV dell'Allegato III;
- che, pertanto, l'art. 275, comma 2, in combinato disposto con la Parte III e IV dell'Allegato III dà la possibilità di adire ad una disciplina diversa che in luogo del valore limite delle emissioni convogliate e delle emissioni diffuse fissa il solo valore limite delle emissioni totali, ma a condizione che a monte vi sia l'effettiva dimostrazione della riduzione del tenore medio di solvente impiegato nel ciclo produttivo.

Rilevato che il Gestore:

prospetta la possibilità di una sostituzione delle materie prime impiegate ma nel merito non fornisce alcuna altra indicazione; in particolare non fornisce la verifica di equivalenza di cui al sopraccitato punto b), avendo a riferimento il nuovo prodotto e quindi, in conclusione non ne prospetta l'impiego certo;

richiede, invece, il passaggio al regime autorizzativo della cosiddetta emissione bersaglio con i quantitativi e le sostanze attualmente già autorizzate sostenendo l'equivalenza tra l'emissione totale e l'emissione bersaglio con i prodotti attualmente impiegati. Attuando esclusivamente l'aumento delle ore di funzionamento delle aspirazioni (mentre la produzione è ferma); in tale modo pur realizzando in apparenza l'equivalenza (limitatamente alla verifica preliminare $E_b \leq E_{tot}$) non diminuisce il tenore medio di solvente impiegato e, soprattutto, il tenore di solvente emesso nell'ambiente; tale riduzione in termini assoluti è invece l'obiettivo della Direttiva CE 1999/13/CE.

In altri termini, richiede di non rispettare il limite per le emissioni diffuse ed il limite per le emissioni convogliate (possibilità concessa dalla norma alle condizioni sopra richiamate) ma contestualmente non realizza quella diminuzione del tenore medio di solvente valutabile secondo la procedura di cui al punto 2.2.

Infatti, con riferimento ai prodotti impiegati, a fronte di un valore medio di solvente contenuto nei prodotti ed emesso dall'attività che dovrebbe essere in percentuale pari o inferiore al 54,5 per cento della massa totale annua di prodotti utilizzati contenenti solventi, la Ditta impiega prodotti, e di conseguenza emette solventi, con un contenuto medio di solventi stimato in percentuale pari a circa il 57,5 per cento della massa totale annua dei prodotti di cui trattasi.

I valori di cui sopra sono determinati nel seguente modo : posto pari a 100 il valore del secco della massa totale di materia solida nel mastice e applicando il procedimento di cui al punto 2.2 risulta che:

*$100 * 4$ (fattore di moltiplicazione) $* 0,3$ (valore di emissione diffusa +5) = 120 (emissione bersaglio) con 220 di prodotto totale (100 solido + 120 solvente)*

da cui deriva che la percentuale media massima nei prodotti a base solvente per un'attività (come quella in esame), a cui si applichino fattori moltiplicativi 4 (per la determinazione dell'emissione di riferimento) e 0,3 per la determinazione dell'emissione bersaglio) che richieda il regime autorizzativo dell'emissione bersaglio debba essere minore o uguale a 120 (solvente bersaglio) $ 100 / 220$ (massa totale del prodotto) ovvero minore o uguale al 54,5%.*

*La Ditta avanza istanza per un quantitativo di prodotto pari a 21.000 Kg/anno che complessivamente contiene in media il 57,5% di solvente e il 42,5% di secco [percentuale di solvente = $12065 * 100 / 21.000$].*

A ulteriore conferma di quanto sopra si evidenzia:

che dai dati del Piano di Gestione solventi relativo agli anni 2015 e 2016 l'emissione totale riscontrata dal Gestore sia pari rispettivamente a 7,765 t/anno di solvente (anno 2015) e 7,663 t/anno di solvente (anno 2016) e quindi superiore all'emissione bersaglio relativa al periodo considerato che è calcolabile pari a 6,798 t/anno di solvente (anno 2015) e 6,716 t/anno di solvente (anno 2016).

Rilevato che dalla stessa Tabella "PIANO GESTIONE SOLVENTI SU CAPACITA' NOMINALE" dell'istanza l'emissione totale risulta superiore all'emissione bersaglio (ciò deriva dall'aver posto erroneamente l'emissione convogliata pari al massimo autorizzato e non a quello stimabile sulla base dei dati peraltro disponibili).

Valutato, pertanto, che l'istanza non risponda ai requisiti di cui ai Principi di riferimento per l'adozione delle prescrizioni alternative alla Parte III, come esplicitati nella Parte IV, (valore limite Emissione Bersaglio, in luogo dei valori limite di emissione diffusa e di emissione convogliata), si esprime parere contrario alla modifica richiesta.

Costituiscono motivi atti al superamento del parere contrario la dimostrazione certa dell'impiego di materia prima a più elevato contenuto di solido (vanno indicati i quantitativi annui che si intendono utilizzare in luogo di tutti o di parte degli attuali prodotti impiegati) e l'effettuazione della verifica di equivalenza di cui al sopraccitato punto b), avendo a riferimento anche il nuovo prodotto.

Relativamente, invece, all'istanza di aumentare la durata delle ore di aspirazione dei punti di emissione fermo restano che ciò contribuisce al contenimento dell'emissione diffusa nell'ambiente di lavoro nonché al perseguimento del rispetto del valore limite oggetto della specifica contestazione, si valuta necessario che sia chiarito come il Gestore intenda assicurare il funzionamento delle aspirazioni anche oltre l'orario di lavoro e come sia possibile assicurare l'efficace controllo sul rispetto di tale modalità di funzionamento degli impianti (art. 275, comma 6).

Resta fermo che qualora il Gestore proceda ad una nuova valutazione, nel senso sopra indicato e che la stessa non dimostri l'equivalenza (ovvero se l'emissione bersaglio determinata con la parte IV risulta superiore all'emissione totale di riferimento (parte III) significa che "il metodo è inadeguato" e quindi potrà

essere valutato un metodo alternativo, che soddisfi i principi di cui alla Parte IV, punto 1 (cioè l'equivalenza); la Ditta può ad esempio utilizzare un fattore moltiplicativo più basso in modo da ottenere un'emissione bersaglio inferiore alla emissione totale della Parte III; naturalmente tale scelta, al pari di ogni altro metodo alternativo proposto dovrà essere adeguatamente motivata".

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, con nota prot. n. 2018/0187718/P del 23/07/18, acquisita al protocollo PGFC/2018/11701 del 23/07/18, ha espresso *"parere sfavorevole in quanto al momento le emissioni di componenti nocive non sono adeguatamente controllate e non avvengono nei termini di legge".*

Sulla base della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì sopra riportati, è stato valutato che l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non potesse essere accolta positivamente.

Con nota PGFG/2018/11971 del 27/07/18 il Responsabile del procedimento relativo all'AUA ha comunicato al SUAP, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di seguito riportati:

- *"l'istanza non risponde ai requisiti di cui ai Principi di riferimento per l'adozione delle prescrizioni alternative alla Parte III, come esplicitati nella Parte IV dell'Allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (valore limite Emissione Bersaglio, in luogo dei valori limite di emissione diffusa e di emissione convogliata), dal momento che:*
 - *il Gestore prospetta la possibilità di una sostituzione delle materie prime impiegate con altre aventi tenore di COV inferiori ma nel merito non fornisce alcuna altra indicazione; in particolare non fornisce la verifica di equivalenza, avendo a riferimento il nuovo prodotto e quindi, in conclusione non ne prospetta l'impiego certo;*
 - *il Gestore richiede, invece, il passaggio al regime autorizzativo della cosiddetta emissione bersaglio con i quantitativi e le sostanze attualmente già autorizzate sostenendo l'equivalenza tra l'emissione totale e l'emissione bersaglio con i prodotti attualmente impiegati, attuando esclusivamente l'aumento delle ore di funzionamento delle aspirazioni (mentre la produzione è ferma); in tale modo pur realizzando in apparenza l'equivalenza (limitatamente alla verifica preliminare $E_b \leq E_{tot}$) non diminuisce il tenore medio di solvente impiegato e, soprattutto, il tenore di solvente emesso nell'ambiente; tale riduzione in termini assoluti è invece l'obiettivo della Direttiva CE 1999/13/CE.*
 - *a fronte di un valore medio di solvente contenuto nei prodotti ed emesso dall'attività che dovrebbe essere in percentuale pari o inferiore al 54,5 % della massa totale annua di prodotti utilizzati contenenti solventi (ricavabile elaborando il valore limite bersaglio), la Ditta impiega prodotti, e di conseguenza emette solventi, con un contenuto medio di solventi stimato in percentuale pari a circa il 57,5 % della massa totale annua dei prodotti;*
 - *dai dati del Piano di Gestione solventi relativo agli anni 2015 e 2016 l'emissione totale riscontrata dal Gestore è pari rispettivamente a 7,765 t/anno di solvente (anno 2015) e 7,663 t/anno di solvente (anno 2016) e quindi superiore all'emissione bersaglio relativa al periodo considerato che è calcolabile pari a 6,798 t/anno di solvente (anno 2015) e 6,716 t/anno di solvente (anno 2016);*
 - *dalla Tabella "PIANO GESTIONE SOLVENTI SU CAPACITA' NOMINALE" dell'istanza risulta che la "Emissione totale" stimata in via previsionale non rispetta il valore limite Emissione bersaglio, essendo "Emissione totale" maggiore di "Emissione bersaglio E_b " (si ricorda inoltre che l'emissione convogliata doveva essere stimata sulla base dei dati peraltro disponibili e che l'emissione diffusa F*

doveva essere stimata utilizzando esclusivamente una delle due formule di calcolo riportate al punto 3. della Parte V dell'Allegato III)";

nonché le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso così come sopra motivato in merito alle emissioni in atmosfera:

- *“applicazione del valore limite di emissione totale di cui alla parte IV dell'Allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (emissione bersaglio):*
 - *Dovrà essere fornita dimostrazione certa dell'impiego di materia prima a più elevato contenuto di solido (vanno indicati i quantitativi annui che si intendono utilizzare in luogo di tutti o di parte degli attuali prodotti impiegati). Dovrà essere dimostrata l'equivalenza dell'emissione totale bersaglio (ottenuta attraverso la procedura di cui al punto 2.2 della Parte IV dell'Allegato III)-con l'emissione totale determinata come somma delle emissioni totali più le diffuse autorizzabili applicando i valori limite ai sensi della Parte III dell'Allegato III , avendo a riferimento anche il nuovo prodotto. Dovrà inoltre essere fornita una valutazione preventiva del rispetto del valore limite di emissione totale bersaglio elaborando in via previsionale un piano di gestione dei solventi con riferimento alla capacità nominale, nel rispetto delle definizioni e delle formula di calcolo di cui alla Parte V dell'Allegato III.*
 - *Resta fermo che qualora il Gestore proceda ad una nuova valutazione, nel senso sopra indicato e che la stessa non dimostri l'equivalenza (ovvero se l'emissione bersaglio determinata con la Parte IV risulta superiore all'emissione totale di riferimento parte III) significa che “il metodo è inadeguato” e quindi potrà essere valutato un metodo alternativo, che soddisfi i principi di cui alla Parte IV, punto 1 (cioè l'equivalenza); la Ditta può ad esempio utilizzare un fattore moltiplicativo più basso in modo da ottenere un'emissione bersaglio inferiore alla emissione totale della Parte III; naturalmente tale scelta, al pari di ogni altro metodo alternativo proposto dovrà essere adeguatamente motivata.*
 - *Ai fini di consentire, invece, una valutazione in merito all'aumento della durata delle emissioni E1, E2 e E3, il Gestore dovrà chiarire come intenda assicurare il funzionamento delle aspirazioni anche oltre l'orario di lavoro e come sia possibile assicurare l'efficace controllo sul rispetto di tale modalità di funzionamento degli impianti (art. 275 comma 6 del Dlgs 152/06 e smi)”.*

Con nota P.G.N. 67719 del 31/07/18, acquisita al protocollo PGFC/2018/12139 del 31/07/18, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PGFG/2018/11971 del 27/07/18.

Il SUAP del Comune di Forlì, con nota P.G.N. 69691 del 07/08/18 acquisita al protocollo PGFC/2018/12657 del 08/08/18, ha trasmesso le osservazioni presentate dalla Ditta in data 03/08/18 a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., di seguito riportate nelle parti salienti:

“La presente istanza riguarda la modifica dei consumi di solvente, con soglia inferiore a 5 t/anno, e conseguente richiesta di passaggio del criterio autorizzativo dall'art. 275 all'art 269 del D.Lgs. 152/06. La modifica deriva da:

- 1. sostituzione dei mastici utilizzati con un nuovo mastice a ridotto tenore di COV;*
- 2. riduzione dei consumi di mastice a seguito di modifica degli ugelli delle pistole di applicazione;*
- 3. riduzione dei consumi a seguito di azione di formazione degli operatori”.*

Con nota PGFC/2018/12898 del 13/08/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste, nella quale ha svolto le valutazioni di seguito riportate ed ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto di specifiche

prescrizioni:

“La Ditta già autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi degli artt 269 e 275 del D.Lgs. 152/06 e smi con AUA DET-DIR n.1245 del 29/4/2014, Allegato A rende noto che a seguito di interventi volti alla riduzione del consumo di composti organici volatili che scende sotto la soglia delle 5t/anno non rientra più nell’ambito di applicazione dell’art. 275 del D.Lgs 152/06 e smi.

Consequentemente rinuncia alla richiesta di essere autorizzata con le modalità previste nell’Allegato III, Parte IV degli Allegati alla Parte V, (la cosiddetta emissione bersaglio) ed inoltra le informazioni per il rilascio di autorizzazione ai sensi del solo articolo 269 Parte V del D.Lgs. citato.”

Ciclo produttivo

Rispetto alla situazione attualmente autorizzata il ciclo produttivo non subisce modifiche. Unicamente vengono segnalati interventi agli ugelli delle pistole di applicazione che contribuiscono ad un minor consumo delle materie prime impiegate per l’attività di incollaggio.

Materie Prime

Per quanto riguarda le materie prime l’azienda richiede la sostituzione dei mastici sino ad ora impiegati con un prodotto denominato K8 ARS F (del quale produce la scheda di sicurezza) avente un contenuto di solvente pari al 40%. Dalle schede sicurezza non è emersa la presenza di sostanze caratterizzate da COV classificati come cancerogeni mutageni o tossici per la riproduzione. Viene quindi prospettato il consumo di prodotto e quindi di solvente per il 2018.

In previsione di incrementi produttivi si ipotizza comunque un aumento di mastice sino al limite massimo di 10.000 kg/anno con un corrispondente contenuto di COV pari a 4000 Kg/anno. Segue la Tabella relativa al consumo massimo teorico di solvente conseguente la modifica :

| Composto | res secco % | COV % | consumo % | consumo Mastici kg/a | Solventi COV kg/a | Solventi COV t/a |
|---------------|-------------|-------|-----------|----------------------|-------------------|------------------|
| K8 ARS F | 60% | 40% | 100% | 10.000 | 4.000 | 4 |
| Totale | | | | 10.000 | 4.000 | 4 |

Non vengono dichiarate modifiche alle materie prime utilizzate nel ciclo produttivo quali fusti in legno, gommapiuma, tappezzeria, comunque non necessari ai fini dell’espressione del presente parere.

(...)

Punti di emissione: E1, E2, E3

Le caratteristiche dei punti di emissione rimangono invariate rispetto a quanto autorizzato. Le attività svolte sono comprese al punto 4.3.20 - APPLICAZIONE ED ESSICCAZIONE COLLE O ADESIVI dei Criteri CRIAER ed al punto 4.14 della DGR 2236/09 e smi. Pertanto in considerazione del fatto che l’adesivo impiegato non contiene formaldeide e ammoniaca si propone il solo limite alle emissioni per le COV pari a 50 mg/Nmc espresso come Cot, unitamente agli autocontrolli annuali. In considerazione dei dati relativi agli autocontrolli degli anni precedenti, visionati da questa Agenzia nel corso dell’attività di vigilanza non si ritiene di prescrivere autocontrolli a seguito del rilascio dell’atto aggiornato, ferme restando valutazioni diverse di codesta SAC. Si propone, invece, la tenuta di un Registro su cui annotare i consumi di mastice impiegato validati dalla relative fatture di acquisto”.

L’Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota prot. 2018/0216773/P del 28/08/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/13502 del 28/08/18, a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, ha trasmesso il proprio parere favorevole.

Il Responsabile dell’endo-procedimento, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente

alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni positive espresse dalla Azienda U.S.L. della Romagna e da Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, come sopra riportate, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PGFG/2018/11971 del 27/07/18.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e del parere della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1245 del 29/04/2014 prot. n. 44539/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/05/2014 prot. n. 39348, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al Comune di Forlì in data 27/04/2018 P.G.N. 38252/2018, con particolare riferimento a quanto contenuto nelle osservazioni presentate in data 03/08/2018 in risposta alla comunicazione di preavviso di diniego del 31/07/2018, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. ET1 – CALDAIA 1 CENTRALE TERMICA 1 (321 kW, a metano)

EMISSIONE N. ET2 – CALDAIA 2 CENTRALE TERMICA 1 (211 kW, a metano)

EMISSIONE N. ET3 – CALDAIA 3 CENTRALE TERMICA 2 (411 kW, a metano)

EMISSIONE N. ET4 – CALDAIA 4 CENTRALE TERMICA 3 (514 kW, a metano)

EMISSIONE N. ET5 – CALDAIA 5 CENTRALE TERMICA 3 (385 kW, a metano)

EMISSIONE N. ET6 – CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI (102,8 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di fabbricazione di poltrone e divani sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – CABINA 1 INCOLLAGGIO IMBOTTITI

Impianto di abbattimento: prefiltro inerziale in cartone e filtro sintetico paint-stop

| | | |
|-----------------|--------|-------|
| Portata massima | 17.300 | Nmc/h |
| Altezza minima | 8 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|--|----|--------|
| Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) | 50 | mg/Nmc |
|--|----|--------|

EMISSIONE N. 2 – CABINA 1 INCOLLAGGIO IMBOTTITI

EMISSIONE N. 3 – CABINA 2 INCOLLAGGIO SU FUSTO

Impianto di abbattimento: prefiltro inerziale in cartone e filtro sintetico paint-stop con pressostato differenziale

| | | |
|-----------------|--------|-------|
| Portata massima | 22.000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 8 | m |
| Durata | 8 | h/g |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

| | | |
|--|----|--------|
| Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) | 50 | mg/Nmc |
|--|----|--------|

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- I consumi di mastice, validati dalle relative fatture di acquisto, dovranno essere annotati mensilmente sul registro di cui al successivo **punto 5**. Tali consumi non devono essere superiori a **kg 10.000** di mastice all'anno, con un consumo massimo teorico di solvente non superiore a 4 tonn./anno.
- La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1, 2 e 3** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.

5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di mastice, così come precisato al precedente punto 3.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.